



Comune di SIDERNO

Città metropolitana di Reggio Calabria

SETTORE 6

Area Gestione Ambiente

Regolamento per la disciplina, gestione e raccolta differenziata rifiuti urbani

Il Responsabile Settore 6
Ing. Alessandro Candido

Responsabile del procedimento – Gestione Ambiente
Geom. Caterina Furfaro

Approvato con deliberazione di C.C. n. ____ del _____	

INDICE

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 - Oggetto	4
Articolo 2 - Riferimenti normativi	4
Articolo 3 - Finalità e campo di applicazione del regolamento	4
Articolo 4 - Principi generali e criteri di comportamento.....	5
Articolo 5 - Gestore del Servizio di igiene ambientale	6
Articolo 6 - Competenze dell'Amministrazione Comunale	6
Articolo 7 - Ambito servizi di igiene ambientale	7
Articolo 8 - Definizioni	7
TITOLO II -GESTIONE DEI RIFIUTI.....	10
Articolo 9 - Classificazione dei rifiuti.....	10
Articolo 10 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali	12
Articolo 11 - Associazioni di volontariato	12
Articolo 12 - Spreco alimentare.....	12
Articolo 13 - Tariffa per il servizio	13
TITOLO III - MODALITÀ GESTIONE RIFIUTI URBANI INTERNI	14
Articolo 14 - Raccolta differenziata	14
Articolo 15 - Divieto di conferimento con i rifiuti urbani.....	15
Articolo 16 - Modalità di raccolta	15
Articolo 17 - Raccolta "Porta a Porta".....	15
Articolo 18 - Raccolta con Contenitori stradali.....	16
Articolo 19 - Modalità di conferimento	16
Articolo 20 - Tipologia dei contenitori	17
Articolo 21 - Raccolta multimateriale.....	18
Articolo 22 - Raccolta rifiuti vegetali da aree verdi.....	18
Articolo 23 - Raccolta rifiuto urbano residuo.....	18
Articolo 24 - Raccolta dei rifiuti tessili sanitari utenze domestiche	18
Articolo 25 - Rifiuti urbani pericolosi raccolti in modo differenziato	18
Articolo 26 - Rifiuti urbani ingombranti	19
Articolo 27 - Rifiuti tessili.....	19
Articolo 28 - Compostaggio su luogo di produzione	19
Articolo 29 - Gestione del Centro Comunale di Raccolta.....	20
Articolo 30 - Rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche	20
Articolo 31 - Obblighi rivenditori al dettaglio di batterie, pneumatici ed olio minerale.....	21
Articolo 32 - Modalità per riparazione/sostituzione contenitori raccolta domiciliare.....	21
Articolo 33 - Trasporto rifiuti.....	21
Articolo 34 - Trattamento e smaltimento	21
Articolo 35 - Informazione e pubblicizzazione dei servizi.....	21
Articolo 36 - Incentivi e agevolazioni	22
Articolo 37 - Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi.....	22
Articolo 38 - Attivazione e cessazione servizio di gestione dei rifiuti urbani.....	22
Articolo 39 - Ordinanze contingibili e urgenti	22
TITOLO IV - MODALITA' GESTIONE RIFIUTI URBANI ESTERNI.....	24
Articolo 40 - Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni	24
Articolo 41 - Cestini portarifiuti	24
Articolo 42 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati.....	25
Articolo 43 - Pulizia dei mercati.....	25
Articolo 44 - Aree occupate da esercizi pubblici	25
Articolo 45 - Carico e scarico di merci e materiale	25
Articolo 46 - Spurgo dei pozzetti stradali.....	26
Articolo 47 - Rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali	26
Articolo 48 - Rimozione veicoli abbandonati.....	26
Articolo 49 - Disposizioni per animali domestici	26

Articolo 50 - Disposizioni per aree pubbliche occupate da cantieri.....	26
Articolo 51 - Gestione dei rifiuti cimiteriali	27
Articolo 52 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti	27
Articolo 53 - Aree di sosta temporanea e ad uso speciale.....	28
TITOLO V - CONTROLLO VIGILANZA E SANZIONI	29
Articolo 54 - Vigilanza e controllo	29
Articolo 55 - Sanzioni	29
Articolo 56 - Obblighi e Divieti	30
Articolo 57 - Modalità per la segnalazione di disservizi	31
Articolo 58 - Disposizioni diverse	31
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI.....	32
Articolo 59 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.....	32
Articolo 60 - Danno ambientale.....	32
Articolo 61 - Informazioni all'Amministrazione Comunale	32
Articolo 62 - Validità ed efficacia	33

ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

Allegato 2 – Elenco attività che producono rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Oggetto

Oggetto del presente Regolamento è la disciplina della gestione dei servizi di igiene ambientale nel Comune di SIDERNO, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale ed alle attività di igiene del suolo.

Articolo 2 - Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 116/2020 in attuazione delle Direttive UE 2018/851 e 2018/852, e dalle norme in materia ambientale dei Piani per la gestione rifiuti Provinciali e Regionali.

Il rapporto contrattuale con l'utenza viene disciplinato sulla base di quanto stabilito dalla Delibera 15/2022 ARERA - Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) – e la scelta effettuata dall'Ente circa lo Schema Regolatorio per la disciplina della qualità contrattuale dei servizi – Schema Regolatorio I.

Come previsto dall'art. 185 del D. Lgs.152/2006 le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi di seguito riportati:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave.

Articolo 3 - Finalità e campo di applicazione del regolamento

Il presente regolamento definisce, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità nonché delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali:

- a) i perimetri entro i quali è istituito il servizio, svolto in modo da favorire il recupero dei materiali;
- b) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- c) le modalità di organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

- d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- e) i modi atti ad assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- f) le norme atte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti all'art. 205 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del D. Lgs. 116/2020, in recepimento delle Direttive Europee sui principi dell'economia circolare;
- g) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.;
- h) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- i) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- j) controllo e sanzioni.

Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, anche con modalità premiali, la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti mediante:

- azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
- determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.

Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia ed al conclusivo smaltimento.

Articolo 4 - Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

La gestione della raccolta dei rifiuti urbani è programmata e realizzata in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni ed al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) del sistema di conferimento e raccolta;
- e) dei sistemi di recupero e smaltimento;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) dell'evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;

i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.

La gestione della raccolta dei rifiuti urbani persegue, sia in fase di conferimento che in fase di raccolta, gli obiettivi di:

- a) un'efficace separazione della frazione umida organica dalla frazione secca;
- b) raccolta dei beni ingombranti e durevoli in modo da consentirne il recupero e la separazione dei componenti pericolosi per l'ambiente e la salute;
- c) attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.
- d) riduzione progressiva del rifiuto indifferenziato e contestuale aumento delle frazioni differenziate con il fine di conseguire obiettivi di riciclo e recupero posti dalla norma nazionale di recepimento delle direttive dell'U.E.

Articolo 5 - Gestore del Servizio di igiene ambientale

Le attività di igiene ambientale vengono svolte dal Comune direttamente o mediante aziende ovvero mediante concessioni a enti o imprese o cooperative – anche sociali - specializzate e autorizzate (Gestore del Servizio).

Al Gestore del Servizio compete la gestione del servizio di raccolta rifiuti, spazzamento strade e servizi accessori come previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Il Gestore assicura che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità amministrative previste dalle leggi.

Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio pattuito tra il Comune ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti ed emanati dal Comune.

Il Gestore provvede inoltre a:

- a) proporre eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, garantendo le frequenze di raccolta previste per ogni tipologia;
- b) vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza e segnalare al Servizio Ambiente eventuali casi di mancanza igienico sanitaria;
- c) effettuare controlli sulle modalità di conferimento dei rifiuti tramite la figura dell'accertatore che potrà segnalare all'utente e al Comune l'errata modalità di conferimento;
- d) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
- e) promuovere azioni volte alla riduzione dei rifiuti nonché ad incentivare la raccolta differenziata.
- f) istituire, qualora si reputi opportuno, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali nelle forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche.

Il Gestore è tenuto a fornire agli Enti preposti, tutte le informazioni sull'attività di gestione dei servizi di igiene ambientale di propria competenza che il Comune ritenga utile acquisire.

Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale, al rapporto diretto con l'utenza ed ai parametri soggetti a rimborso, specificando le modalità per l'ottenimento dello stesso.

La Carta dei Servizi è approvata dal Comune.

Articolo 6 - Competenze dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale definisce le modalità di erogazione dei servizi di igiene ambientale e provvede a:

- a) definire, eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
- b) definire le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- c) stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
- d) vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza;
- e) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
- f) promuovere il valore del principio della riduzione dei rifiuti e della raccolta differenziata, nonché il senso civico della cittadinanza;
- g) per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore del servizio provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito dai contenuti del capitolato speciale d'appalto;
- h) controllo del rispetto del presente regolamento.

Ai fini del presente Regolamento il Servizio di raccolta rifiuti riguarderà i rifiuti urbani. L'Amministrazione comunale potrà altresì approvare, nelle forme previste dalla legge, ulteriori progetti di gestione di tipologie di rifiuto.

Articolo 7 - Ambito servizi di igiene ambientale

I servizi di igiene ambientale sono effettuati nell'ambito di tutto il territorio del Comune di SIDERNO. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani, secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

È vietato il conferimento di rifiuti nel territorio comunale da parte di soggetti non residenti o che svolgano attività non insediate.

Il Comune, sulla base di oggettive necessità operativo-gestionali, può modificare l'ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative.

Articolo 8 - Definizioni

Si riportano di seguito le principali definizioni contenute nel presente Regolamento:

- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- "rifiuto organico": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- b) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- d) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- b)c) "compostaggio": trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione;
- e)d) "compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;

- e) “compostaggio di comunità”: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- f) “autocompostaggio”: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- g) “compostiera”: contenitore atto ad ospitare i rifiuti organici per il loro processo di decomposizione e trasformazione in compost, normalmente collocato in prossimità del luogo di produzione;
- h) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- i) “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- j) “gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- k) “Gestione integrata dei rifiuti”: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- l) “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione del Centro Comunale di Raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- m) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- n) “raccolta differenziata multimateriale”: la raccolta differenziata dei rifiuti di diversa composizione (ad esempio, imballaggi in alluminio-acciaio-banda stagnata plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- o) “preparazione per il riutilizzo”: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- p) “riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- q) “trattamento”: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- r) “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- s) “recupero di materia”: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;
- t) “riempimento”: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;
- u) “riciclaggio”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

u)v) “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento valgono le ulteriori definizioni:

- a) Gestore del servizio: il soggetto diverso dall'Amministrazione comunale che gestisce una o più fasi del ciclo dei rifiuti;
- b) Ambito Territoriale Ottimale: l'unità territoriale funzionalmente integrata per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi;
- c) Piano di ambito: Piano per la gestione del servizio;
- d) Conferimento: le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnarli ai servizi di raccolta;
- e) Utenze domestiche sono quelle che si identificano con le abitazioni dei singoli utenti;
- f) Utenze non domestiche sono le attività commerciali, industriali, artigianali, professionali e le attività produttive presenti sul territorio comunale;
- g) Utenze selezionate: si intendono scuole, mense, negozi di ortofrutta, mercati, ristoranti, ospedale, negozi di fiori, supermercati, hotel e in generale per tutte le utenze che producano cospicue quantità di rifiuti organici
- h) Raccolta itinerante: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
- i) Raccolta Porta a porta: operazione di raccolta di alcune tipologie di rifiuti differenziati effettuata dal gestore direttamente presso ciascuna utenza, secondo un programma stabilito;
- j) Rendiconto: relazione sui risultati ottenuti, riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni dei cittadini, aziende, associazioni di volontariato, nonché tutti i dati occorrenti per il Modello Unico di Dichiarazione.
- k) Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.
- l) Centro Comunale di Raccolta: un'area attrezzata destinata al conferimento diretto da parte dell'utenza delle frazioni di rifiuto riciclabili e all'ammasso, allo stoccaggio, alla selezione sino a cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.
- m) Stoccaggio provvisorio: ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento o cessione a terzi delle singole frazioni ottenute per la raccolta differenziata.
- n) Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta.
- o) Cernita: le operazioni di selezione di materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi.
- p) Trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti, da attrezzatura o impianto, al luogo del trattamento.
- q) Trattamento intermedio: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compresa la termodistruzione;
- r) Trattamento finale: il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo di rifiuti in impianto ad interrimento controllato.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 9 - Classificazione dei rifiuti

La classificazione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi è contenuta all'art. 184 del Decreto.

Sono **rifiuti urbani**:

- a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato 1 prodotti dalle attività riportate nell'allegato 2;
- c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d, e.

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Ai soli fini gestionali sono soggette a raccolta differenziata le seguenti **frazioni recuperabili** indicate a titolo esemplificativo suscettibile di modificazioni in base all'estensione delle categorie recuperabili:

- a) **Organico**: scarti di cucina, organici e biodegradabili, compresa la carta da cucina, filtri da tè, tisane, fondi di caffè, frutta, verdura, gusci d'uovo, pane raffermo, ossa, resti di pesce e carne, cenere spenta di legna, erba (in piccole quantità), fiori secchi e recisi, piccole potature, pezzetti di legno, paglia e segatura, salviette di carta (incluso fazzoletti e tovaglioli), piatti/bicchieri/posate biodegradabili, alimenti avariati, escrementi o lettiere di piccoli animali domestici, fiori e foglie in piccolissima quantità, altri rifiuti di origine organica;
- b) **Scarti vegetali in genere**: comprendono sfalci, potature, fiori, piante, in piccole quantità;
- c) **Carta e cartone**: beni ed oggetti realizzati con carta, cartone e loro derivati, in particolare appartengono a questa frazione fogli di carta comune, carta da pacco, imballaggi in carta e cartone, cartone ondulato e non, contenitori per bevande in tetrapak (acqua, latte, succhi di frutta), fustini di cartone, giornali, libri, quaderni, riviste, sacchetti di carta, scatole per alimenti; per una raccolta corretta i rifiuti appartenenti a questa frazione devono essere conferiti avendo cura di eliminare parti adesive, metallo, plastica ed altri contaminanti, etc;
- d) **Plastica**: imballaggi primari e secondari in plastica rigida o flessibile dei seguenti polimeri (elenco indicativo e soggetto ad eventuali variazioni, in base a quanto stabilito dal CO.RE.PLA.): Polietilene (PE): LDPE (Low Density PE) film termoretraibili per pallet, confezioni, bottiglie ed altri contenitori; sacchetti e sacchi per rifiuti; sacchi per uso industriale; HDPE (High Density PE) bottiglie e flaconi per alimenti, detergenza ed agenti chimici; grucce appendi-abiti in plastica, cassette e fusti; Polietilentereftalato (PET) bottiglie per acqua e bibite; flaconi per detergenza domestica; vassoi e blister termoformati; Polivinilcloruro (PVC): bottiglie e flaconi; blister termoformati; film flessibili; Polipropilene (PP): flaconi per detergenza e cosmetica; cassette per la frutta; film orientati in sostituzione del cellophane, sacchi industriali; Polistirene (PS): scatole trasparenti, flaconi per medicinali e cosmetica, vaschette per yogurt e formaggi molli (HIPS); imballaggi per alimenti (vaschette) ed industriali (protezione interna) (EPS); Polistirolo: imballaggi per alimenti, pluriball, "chips" in polistirolo, vaschette e cassette, buste e sacchetti di pasta, patatine, caramelle, vasi da fiori utilizzati solo per vendita e trasporto, verdure e surgelati, piatti e bicchieri usa e getta sommariamente privi di rifiuti alimentari;

- e) **Vetro**: manufatti in vetro di qualunque colore privi di qualsiasi residuo. A titolo non esaustivo, trattasi di: bottiglie, flaconi, vasetti, bicchieri, contenitori di qualsiasi tipo;
- f) **Metalli**: lattine e barattoli marchiate ACC e AL in acciaio o alluminio utilizzati per il contenimento delle bevande e sostanze alimentari e non, privi di qualsiasi residuo, vaschette e contenitori per conservare e congelare cibi, scatolette e tubetti per alimenti, fogli di alluminio, barattoli, grucce in metallo, tappi e capsule, bombolette spray non etichettate T e/o F (prodotti pericolosi, tossici, infiammabili e corrosivi), caffettiere, pentole e posate, chiavi, lucchetti, catene e piccoli manufatti in metallo.
- g) **RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche**: apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici, elettrodomestici di piccole dimensioni quali frullatori, phon, cellulari e videoregistratori e che sono considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 152/2006, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene. Classificati come segue:
 - R1 apparecchiature refrigeranti (frigoriferi, condizionatori e congelatori)
 - R2 Grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, cucine economiche ecc.)
 - R3 TV e monitor
 - R4 piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, apparecchi di illuminazione e altro
 - R5 sorgenti luminose
- h) **rifiuti interni non ingombranti** provenienti dalle abitazioni o dagli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio; oppure da ospedali, case di cura e simili, limitatamente ai residui cartacei prodotti presso i servizi amministrativi e gli imballaggi e contenitori fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari.
- i) **rifiuti interni ingombranti** quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere; nonché dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio, oppure ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili), fatta eccezione dei reparti infettivi e dei laboratori;
- j) **rifiuti urbani pericolosi**, pile e batterie; prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e "F"; prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti ed avariati; lampade a vapore di gas tossici e tubi catodici; siringhe giacenti sulle strade e aree pubbliche, o sulle strade ed aree private soggette ad uso pubblico; cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;

Sono soggette a raccolta le seguenti **frazioni non recuperabili**:

Rifiuto Urbano Residuo: è tutto ciò che non può essere conferito in modo differenziato tramite il Servizio di raccolta Rifiuti Urbani o presso il Centro Comunale di Raccolta, in particolare appartengono a questa frazione: assorbenti igienici, batuffoli e bastoncini di cotone, carta plastificata/cerata/oleata/per affettati e carta carbone, calze, cassette audio e video, compact disc, ceramica, giocattoli, gomma e gommapiuma, guanti di gomma, lumicini con cera, nastro adesivo, pannolini e pannoloni (tessili sanitari), penne e pennarelli, polvere, sigarette, spugne, scarpe vecchie e stracci non più riciclabili, etc.

Rifiuti Urbani Esterni, rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e/o di uso pubblico, o sulle ripe, alvei, ecc. di fossi e canali.

I **rifiuti pericolosi di origine domestica** sono considerati urbani e sono oggetto di particolari cautele. Essi possono essere ricondotti alle seguenti tipologie:

- a) batterie e pile;
- b) batterie per autotrazione;
- c) medicinali e farmaci scaduti;
- d) apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- e) oli e grassi minerali e sintetici;
- f) solventi, acidi, sostanze alcaline, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio, vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose, detersivi contenenti sostanze pericolose, legno contenente sostanze pericolose, qualsiasi contenitore di prodotti classificati come pericolosi;
- g) rifiuti contenenti cemento-amianto.

Sono **rifiuti speciali**:

- a) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 -bis del D. Lgs. 152/2006;
- c) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'art. 183, comma 1, lettera b -ter) del D. Lgs. 152/2006;
- i) veicoli fuori uso.

Sono **rifiuti speciali pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato 1 della parte quarta del D. Lgs. 152/2006.

Sono **rifiuti speciali non pericolosi** quelli non contemplati al punto precedente.

Articolo 10 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali

I produttori di rifiuti speciali, eventualmente anche pericolosi, per tutte le fasi di smaltimento, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle disposizioni regionali e provinciali.

Articolo 11 - Associazioni di volontariato

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di promuovere la raccolta differenziata, si può avvalere delle Associazioni Ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 6 della Legge 11 Agosto 1991, n. 266.

Le Associazioni e le Organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in modo particolare alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

Il Gestore del Servizio, in accordo con il Comune, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, può avvalersi anche di strutture operanti nel settore dei lavori socialmente utili et similia.

In ogni caso le Associazioni e le Organizzazioni suddette debbono essere in possesso di requisiti previsti per le specifiche attività (autorizzazioni e/o iscrizioni da parte degli Enti preposti o da parte dell'Albo Gestori Rifiuti).

Articolo 12 - Spreco alimentare

Nell'ottica del contenimento dello SPRECO ALIMENTARE e nel rispetto del D.G.R. 19 maggio 2017 n. X/6616 contenente "Approvazione della «Linea guida igienico-sanitaria regionale per il recupero del cibo al fine di solidarietà sociale», l'Amministrazione Comunale avvierà azioni e collaborazioni con Enti No Profit per la promozione ed il riutilizzo di beni e prodotti e/o la riduzione dello spreco di cibo, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione volte agli acquisti consapevoli ed al contenimento della presenza di tali scarti nei rifiuti urbani, oltre che di premiazione delle azioni per la GDO ed i Grandi Produttori (ristoranti, mercati, mense, ecc.).

Articolo 13 - Tariffa per il servizio

Per i servizi relativi alle attività di gestione integrata dei rifiuti urbani, nelle loro varie fasi ed i servizi accessori ad esse correlate è istituita apposita tariffa annuale, disciplinata con Regolamento approvato dal Consiglio comunale.

TITOLO III - MODALITÀ GESTIONE RIFIUTI URBANI INTERNI

Articolo 14 - Raccolta differenziata

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

La raccolta differenziata interessa principalmente le frazioni merceologiche che:

- raccolte separatamente sono direttamente riutilizzabili, quali frazione organica e sfalci potature, vetro, carta, cartone, plastica, alluminio, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza il cui recupero si dimostri economicamente conveniente anche da un punto di vista ambientale;
- per il loro carico di contaminazione potrebbero, qualora smaltite unitamente agli altri rifiuti urbani, comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolosi per la salute pubblica.

Fanno parte di questa seconda categoria pile e batterie esauste, i farmaci inutilizzati e scaduti, le siringhe utilizzate, i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", le lampade a vapori di gas tossici e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli olii e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva.

Rifiuti oggetto di raccolta differenziata

a) Rifiuti solidi:

- Materiali in vetro
- Contenitori in plastica
- Lattine di alluminio
- Carta e cartoni
- Materiali in metallo, Contenitori in banda stagnata
- Frigoriferi e frigocongelatori e simili
- Componenti elettronici
- Polistirolo espanso ed altri materiali espansi
- Inerti provenienti da abitazioni civili

b) Rifiuti liquidi:

- Olii e grassi animali e vegetali residui dalla cottura
- Olii minerali esausti

c) Rifiuti organici compostabili:

- Rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale (frazione umida)
- Scarti da manutenzione del verde privato

d) Rifiuti urbani pericolosi

- Accumulatori al piombo
- Pile
- Prodotti e contenitori etichettati con "T" e/o "F"
- Prodotti farmaceutici scaduti o avariati
- Lampade a scarica e tubi catodici
- Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti

Le suddette tipologie di rifiuti possono essere conferite presso il Centro Comunale di Raccolta sito in Località Pellegrina solo dalle utenze regolarmente censite.

Articolo 15 - Divieto di conferimento con i rifiuti urbani

È vietato conferire insieme ai rifiuti urbani:

- rifiuti urbani pericolosi
- rifiuti ingombranti
- rifiuti tossico-nocivi
- rifiuti speciali
- sostanze liquide
- materiali metallici e no, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto
- rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligno-cellulosici naturali ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno
- rifiuti oggetto della raccolta differenziata

Articolo 16 - Modalità di raccolta

La raccolta dei rifiuti urbani interni è istituita in tutto il territorio del Comune secondo modalità tendenti al massimo recupero dei materiali e alla salvaguardia ambientale e seguendo le norme indicate nel Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

La raccolta dei rifiuti urbani interni è organizzata con differenti modalità operative, secondo quanto stabilito dal Comune tramite le seguenti forme:

- a) Raccolta porta a porta;
- b) Raccolta con mini isole ecologiche automatizzate;
- c) Raccolta presso il Centro Comunale di Raccolta;
- d) Raccolta specifica per particolari tipologie di rifiuti.

Articolo 17 - Raccolta “Porta a Porta”

Per raccolta “Porta a Porta” s’intende l’operazione di raccolta di alcune tipologie di rifiuti differenziati effettuata dal Gestore direttamente presso ciascuna utenza, secondo un programma di raccolta stabilito e nei giorni ed orari stabiliti in base alla Zone di appartenenza dal Calendario di Servizio inviato annualmente alle utenze.

Tali rifiuti devono essere, a cura del produttore, conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e conferiti esclusivamente mediante contenitori individuali e il servizio di raccolta viene eseguito obbligatoriamente nella giornata prevista secondo orari e frequenze stabilite con specifica deliberazione della Giunta comunale.

Per l’espletamento del servizio porta a porta per la raccolta differenziata il Gestore prevede l’uso di contenitori individuali del genere di bidoni carrellati, mastelli, sacchi neutri trasparenti o altra tipologia utile allo scopo.

Alle utenze insediate e che si insediano nel territorio verrà fornito, a cura del Gestore, un kit di contenitori comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l’attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal regolamento.

La raccolta porta a porta prevede il ritiro dei rifiuti, da parte degli addetti al servizio, in punti di prelievo individuati dal Gestore di concerto con il Comune e comunicati all’utente. Il punto di prelievo è di norma individuato davanti all’accesso dello stabile, all’esterno delle recinzioni lungo il marciapiede o lungo la strada pubblica più vicina, salvo casi particolari.

La detenzione iniziale dei rifiuti urbani deve avvenire all’interno dei locali o aree in proprietà o in uso della specifica utenza. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani si devono osservare modalità atte a favorire l’igienicità della successiva fase di conferimento.

La custodia e pulizia dei contenitori è a carico dei singoli e del condominio, ciascuno per i propri ruoli e responsabilità.

I contenitori individuali possono essere provvisti di matricola identificativa, di etichetta elettronica (TAG transponder RFID) o altra tecnologia ID per la loro identificazione univoca e lettura ad ogni svuotamento che non può essere manomessa. La raccolta di tale tipologia di contenitori può essere effettuata con idonei strumenti elettronici di lettura per il rilevamento individuale del materiale conferito.

Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si riscontri difformità rispetto alle norme del presente Regolamento, l'operatore mediante lettore ottico dovrà segnalarlo ed applicare sul contenitore l'adesivo di non conformità del rifiuto.

Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori preposti e/o qualora vengano utilizzati sacchetti e buste che non permettono la visione del contenuto.

Articolo 18 - Raccolta con Contenitori stradali

Per quanto attiene la raccolta rifiuti a contenitori stradali, valgono le seguenti modalità:

- a) i rifiuti devono essere conferiti solo ed esclusivamente all'interno dei contenitori ad essi dedicati avendo cura di rispettare la distinzione per frazione merceologica e le norme generali per il conferimento descritte nell'ambito del presente regolamento;
- b) i contenitori preposti alla raccolta, tutti o solo alcuni, potranno essere dotati di sistemi di apertura mediante tessera o altro sistema per l'attribuzione del rifiuto conferito, in tal caso l'utente ha l'obbligo di utilizzarla per conferire;
- c) nel caso in cui contenitori di qualsiasi tipologia di rifiuto siano pieni gli utenti dovranno recarsi ad altra postazione di raccolta evitando l'abbandono dei rifiuti all'esterno dei contenitori;
- d) i contenitori sono tutti di colorazione diversa a seconda della frazione di rifiuto da conferire, ci si deve assicurare che i coperchi si chiudano perfettamente, diversamente si devono conferire i rifiuti ad altro contenitore non devono essere alterate le feritoie ed il materiale a protezione delle stesse;

Articolo 19 - Modalità di conferimento

Tutte le utenze presenti sul territorio comunale sono obbligate alle modalità di conferimento nel rispetto dei contenuti del presente regolamento.

È assolutamente vietato depositare all'esterno dei contenitori sia i rifiuti che materiali di qualsiasi genere, ad eccezione dei cartoni di grosse dimensioni.

I materiali conferiti in modo differenziato dovranno, entro i limiti del possibile, essere sufficientemente puliti e non dovranno contenere liquidi o sostanze di alcun genere.

In caso di raccolta differenziata a domicilio (prelievo porta a porta) la collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità e negli orari prefissati con provvedimento del Sindaco.

Il conferimento da parte delle utenze dei rifiuti contenuti in contenitori della tipologia stabilita per ciascun tipo di frazione di rifiuto è regolato dalle seguenti direttive:

- a) Il conferimento deve avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto: i contenitori devono essere accuratamente chiusi in modo da evitare lo spargimento del contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, oltre che per facilitare la raccolta agli operatori. Nell'ambito delle attività di raccolta porta a porta è fatto assoluto divieto di conferire tipologie di rifiuti diverse dalle raccolte previste ovvero di conferire rifiuti non idoneamente separati.
- b) In corrispondenza dei punti individuati per il deposito di contenitori è vietato depositare oggetti di qualsiasi altro tipo.
- c) I rifiuti devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati per ciascuna frazione merceologica, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi; non possono essere esposti o conferiti nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure prima dell'orario stabilito.

- d) Tra uno svuotamento e quello successivo, al fine di non rendere vana la separazione fatta con erronei conferimenti da parte di ignoti, i contenitori individuali dovranno essere ritirati da parte dell'utente e custoditi all'interno del condominio o della singola proprietà. Nessun contenitore può rimanere al di fuori delle proprietà singole o condominiali, salvo differenti e documentati accordi con il Gestore.
- e) Qualora per eventi eccezionali e imprevedibili il servizio non possa essere svolto nelle giornate previste, la raccolta dovrà essere spostata in modo da offrire comunque il servizio agli utenti ed ogni qualvolta sia possibile, lo spostamento del giorno di raccolta verrà comunicato con preavviso dal Gestore agli utenti interessati; mediante volantini, manifesti, o altro.
- f) Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti, dovranno essere segnalati agli uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso.
- g) Per le utenze servite con modalità "porta a porta" è facoltà del Gestore non eseguire l'operazione di svuotamento qualora nel materiale conferito siano presenti quantitativi di impurità tali da rendere complesse e comunque difficili le operazioni di avvio a recupero. La non conformità verrà segnalata dal Gestore mediante apposizione di una specifica comunicazione stabilita in accordo con il Comune.
- h) Nei casi in cui il materiale esposto non sia conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, dietro segnalazioni scritte e motivate degli addetti al controllo, è possibile procedere al non ritiro del materiale finché questo non sarà reso conforme alle modalità di raccolta dell'utenza stessa assegnataria della dotazione. All'utenza sarà posto primo avviso di accertamento, al secondo avviso di accertamento si procederà alla contestazione della violazione.
- i) Verrà garantita la pulizia dell'area pubblica utilizzata dall'utenza quale sito di deposito del rifiuto fino al momento della raccolta.

Articolo 20 - Tipologia dei contenitori

I contenitori per la raccolta domiciliare sono forniti in comodato d'uso gratuito dall'Amministrazione Comunale per il tramite del Gestore alle singole utenze.

L'Amministrazione comunale, in accordo con il Gestore del servizio sulla base di specifiche esigenze locali, può stabilire il numero e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere ed alla densità abitativa della zona interessata. Le caratteristiche dei contenitori sono stabilite dall'Ente.

Ad ogni frazione di rifiuto oggetto della raccolta differenziata è assegnata una modalità di raccolta ed un colore distintivo:

FRAZIONE	CONTENITORE IN DOTAZIONE	COLORE	Tipologia di raccolta
Frazione organica	Sacchi biodegradabili, Mastello, Carrellato		Porta a Porta
Frazione secca residua	Mastello o Carrellato		Porta a Porta
Carta e cartone	Mastello o Carrellato		Porta a Porta
Vetro	Mastello o Carrellato		Porta a Porta
Multimateriale: Plastica, metalli, vetro	Mastello o Carrellato		Porta a Porta
Sfalci potatura	Materiale sfuso		Su chiamata

Definizione: Mastello: contenitore 25 o 40 litri

Carrellato: contenitore carrellato 120, 240, 360 litri

Articolo 21 - Raccolta multimateriale

Il multimateriale è costituito da imballaggi in plastica, alluminio e metallo. Il servizio di raccolta prevede l'utilizzo di un unico contenitore per la raccolta congiunta di tali materiali. La separazione verrà effettuata presso il sito di trattamento.

Articolo 22 - Raccolta rifiuti vegetali da aree verdi

I rifiuti di sfalcio di giardini, piccole potature orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati possono essere raccolti mediante il sistema del "porta a porta" mediante prenotazione del ritiro.

Articolo 23 - Raccolta rifiuto urbano residuo

Il rifiuto urbano che non può essere conferito in modo differenziato o presso il Centro Comunale di Raccolta costituisce il rifiuto urbano residuo.

Articolo 24 - Raccolta dei rifiuti tessili sanitari utenze domestiche

Il servizio di raccolta dei rifiuti tessili sanitari (pannolini e pannoloni usati) per le utenze domestiche è destinato alle famiglie con figli fino a 36 mesi d'età, alle famiglie con adulti di età superiore a 75 anni, alle famiglie con componenti con disabilità.

Gli utenti avranno l'obbligo di effettuare richiesta per il ritiro periodico al Comune/Gestore del Servizio.

I rifiuti devono essere raccolti dentro il contenitore dell'indifferenziata con sacchi neutri trasparenti. È vietata l'immissione nei sacchi di residui liquidi, sostanze infiammabili, frazioni soggette a raccolta differenziata ai fini del recupero dei materiali o altri rifiuti urbani residui.

Articolo 25 - Rifiuti urbani pericolosi raccolti in modo differenziato

I rifiuti urbani pericolosi che possono essere raccolti in modo differenziato con interventi programmati, su segnalazione e mediante conferimento presso il Centro Comunale di Raccolta sono:

- a) accumulatori al piombo, conferiti dai cittadini, presso il Centro Comunale di Raccolta e depositati in contenitore di acciaio inossidabile, dotato di coperchio, contrassegnato con lettera "R" su fondo giallo;
- b) pile cilindriche, rettangolari e celle a bottone a differenti sistemi elettrochimici, con contenitori rossi, con scritta illustrante la tipologia del materiale conferibile, posizionati sul territorio comunale, presso i rivenditori e presso il Centro Comunale di Raccolta;
- c) prodotti e contenitori etichettati con i simboli "T" (acidi, anidride solforosa, antitarmici, diserbanti, insetticidi, moschicidi, ipoclorito, trielina, ecc.) e/o "F" (prodotti infiammabili quali alcool, acetone, solventi, vernici, cere, mastici, ecc.), conferiti dai cittadini presso il Centro Comunale di Raccolta e depositati in contenitori con idoneo dispositivo di sicurezza e con scritta illustrante la tipologia del materiale conferibile;
- d) farmaci e medicinali scaduti, inutilizzati o avariati, conferiti dai cittadini, in contenitori adeguatamente segnalati e posizionati presso tutte le farmacie del territorio comunale e presso gli ambulatori dell'ASL;
- e) lampade al neon, conferiti dai cittadini presso il Centro Comunale di Raccolta in contenitore con scritta illustrante la tipologia del materiale conferibile;
- f) siringhe giacenti sulle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale, attraverso un servizio di raccolta che opera sul territorio su segnalazione e presso il Centro Comunale di Raccolta;
- g) cartucce esauste di toner, presso il Centro Comunale di Raccolta in idoneo contenitore.

Tali rifiuti devono, a cura del produttore, essere detenuti separatamente in luoghi non accessibili ai minori in appositi contenitori ben identificabili ed in condizioni tali, comunque, da non poter preconstituire situazioni di rischio per la salute e/o per l'inquinamento dell'ambiente. È fatto divieto di

conferire i rifiuti urbani pericolosi di cui ai punti precedenti, nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.

Articolo 26 - Rifiuti urbani ingombranti

I rifiuti ingombranti (es. mobilio, suppellettili, materassi, pneumatici, ecc.) e dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, come ad esempio frigoriferi, condizionatori e congelatori, grandi e piccoli elettrodomestici, tv e monitor, apparecchiature informatiche, lampade a basso consumo e neon), non devono essere conferiti mediante i normali sistemi di raccolta, né essere abbandonati su banchine, marciapiedi o sulla sede stradale.

La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti è effettuata anche attraverso un servizio a domicilio su chiamata.

Nel giorno concordato i rifiuti da smaltire vanno esposti su suolo pubblico, davanti o nei pressi della propria abitazione, e in un luogo accessibile ai mezzi di raccolta, per un massimo di quattro colli per prenotazione.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma non si applicano agli utenti che dichiarino anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero a ulteriori utenti in condizioni di fragilità economica e/o fisica, individuati secondo criteri definiti dall'Ente, a cui deve essere assicurata l'erogazione della prestazione senza oneri aggiuntivi.

È possibile richiedere i servizi contattando il numero verde pubblicato sul sito del Comune di Siderno con i relativi orari determinati a seconda dell'operatore economico affidatario del servizio della raccolta o tramite messaggistica Whatsapp sul numero che sarà comunicato mediante apposito avviso. Il tempo massimo intercorrente tra richiesta e servizio non sarà mai superiore a 5 giorni lavorativi salvo motivati impedimenti.

Il conferimento potrà anche avvenire direttamente da parte degli utenti o da altra persona espressamente incaricata, presso il Centro Comunale di Raccolta. I rifiuti dovranno essere depositati esclusivamente all'interno degli appositi contenitori.

Articolo 27 - Rifiuti tessili

La raccolta degli indumenti usati viene effettuata attraverso contenitori stradali posti in luoghi predefiniti del territorio comunale e all'interno dell'Ecocentro.

L'utente ha l'obbligo di inserire i materiali in buste e assicurarsi della chiusura del contenitore dopo il conferimento.

I contenitori hanno caratteristiche idonee al conferimento di indumenti con sistemi di introduzione basculante, che evita l'intrusione diverse all'interno.

Articolo 28 - Compostaggio su luogo di produzione

Il "compostaggio domestico" o "compostaggio individuale" o "autocompostaggio", è la tecnica di trasformazione del rifiuto organico in compost condotta direttamente dall'utente attraverso compostiera domestica.

Per le utenze che effettuano la raccolta differenziata della frazione organica attraverso il compostaggio domestico, verrà effettuato da parte del Comune un controllo annuale a rotazione al fine di attestare il mantenimento della corretta tenuta della raccolta.

Le attività di compostaggio sul luogo di produzione comprendono oltre all'autocompostaggio anche il compostaggio di comunità realizzato secondo i criteri operativi e le procedure autorizzative stabilite dal vigente Regolamento Comunale per il compostaggio ed Albo dei Compostatori.

Articolo 29 - Gestione del Centro Comunale di Raccolta

Nell'area appositamente attrezzata (Centro Comunale di Raccolta) il Gestore deve provvedere alla custodia e alla gestione della stessa secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare allegato al presente Regolamento.

Il Centro Comunale di Raccolta sarà aperto nei giorni e con gli orari stabiliti con provvedimento dell'Ente con un orario minimo di aperture di 32 ore settimanali.

Al Centro Comunale di Raccolta possono accedere solo gli utenti di SIDERNO previa esibizione di un documento di riconoscimento dal quale risulti la propria residenza nel Comune. Qualora il cittadino non si recasse personalmente in Centro Comunale di Raccolta l'accesso alla stessa è consentito, previo rilascio di apposito permesso da parte del Servizio Ambiente.

È fatto divieto a chiunque non autorizzato di entrare e di effettuare nel Centro Comunale di Raccolta cernita e recupero di qualsiasi tipo di materiale.

Il servizio è costituito dalla raccolta differenziata con contenitori e container, oltre alle tipologie di rifiuti raccolti porta a porta, delle seguenti frazioni di rifiuto:

- a) oli, grassi vegetali e animali residui dalla cottura degli alimenti, privi di materiale grossolano in sospensione e non mischiati a olii minerali. Detta tipologia di rifiuto può anche essere ritirata presso grossi produttori (attività di ristorazione collettiva, gastronomie);
- b) olii minerali usati;
- c) rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato costituiti da: tagli d'erba, ramaglie e scarti di potatura di alberi e siepi, fiori e verdure. Le ramaglie devono essere conferite in fascine di lunghezza non superiore a m 1.5. Il materiale da conferire deve essere omogeneo e privo di materiali diversi quali plastica, ferro, vetro;
- d) rifiuti ingombranti;
- e) materiali in vetro;
- f) contenitori in plastica;
- g) materiali in metallo (elettrodomestici, sfridi e ritagli ferrosi e rottamazione ferrosa, con esclusione di carcasse di auto/motoveicoli e/o loro parti);
- h) carta e cartone;
- i) elettrodomestici ⇒ frigoriferi - televisori - computer – forni – piani cottura;
- j) materiale legnoso;
- k) pneumatici;
- l) polistirolo;
- m) siringhe;
- n) materiali inerti (macerie, piastrelle) provenienti da piccole manutenzioni interne alle abitazioni civili;
- o) toner;
- p) prodotti pericolosi (vernici, spray);
- q) pile e batterie;
- r) farmaci.

Articolo 30 - Rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salvo la possibilità per il Gestore, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Articolo 31 - Obblighi rivenditori al dettaglio di batterie, pneumatici ed olio minerale

I rivenditori al dettaglio di oli minerali che non effettuano la sostituzione dell'olio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenca i centri appositamente autorizzati per lo stoccaggio degli stessi e che inviti gli acquirenti a conferire tale olio nei centri medesimi ed a non disperderlo nell'ambiente.

I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie e pneumatici dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a conferirle negli appositi centri di stoccaggio ed a non disperderle nell'ambiente.

I cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell'olio o della batteria o di uno pneumatico di un veicolo sono tenuti a conferire l'olio usato, la batteria o il pneumatico secondo le modalità di cui al presente regolamento ovvero presso il Centro Comunale di Raccolta.

Articolo 32 - Modalità per riparazione/sostituzione contenitori raccolta domiciliare

La richiesta di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare per rottura o sostituzione in caso di furto, può essere presentata dall'utente al Gestore della raccolta e trasporto, a mezzo posta, via e-mail, mediante sportello fisico e online, ove previsto, o tramite il servizio telefonico dedicato.

Il tempo di riparazione/sostituzione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, pari a dieci (10) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della raccolta e trasporto della richiesta dell'utente e la data di riparazione, ovvero di sostituzione dell'attrezzatura ed è differenziato in funzione della necessità di effettuare un sopralluogo.

Articolo 33 - Trasporto rifiuti

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente da ditte autorizzate ed iscritte nell'apposito Albo Nazionale, con idonei automezzi autorizzati, le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

I veicoli autorizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Articolo 34 - Trattamento e smaltimento

I rifiuti urbani dovranno essere conferiti agli impianti di trattamento e/o smaltimento obbligatoriamente secondo le modalità del Piano di Ambito, al fine della loro valorizzazione mediante il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia ed energia, e per garantire il conseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero.

In caso di impedimento a conferire presso gli impianti autorizzati il Comune ed il Gestore del servizio di raccolta potranno individuare gli impianti secondo il principio della minor distanza e della massima convenienza economica.

Articolo 35 - Informazione e pubblicizzazione dei servizi

Tutti i cittadini e gli utenti del servizio oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.

Il Comune promuove e realizza adeguate e periodiche forme di comunicazione, d'informazione e educazione nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi.

Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, l'Amministrazione Comunale si impegna ad informare i cittadini sulle finalità e modalità dei servizi mediante pubblicazione articoli sul mensile comunale, distribuzione di materiale informativo ed educativo, creazione e aggiornamento di un'apposita sezione sul sito istituzionale, in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni e gli obiettivi, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini stessi.

Particolare attenzione sarà posta alle azioni educative da avviare nelle scuole del territorio di ogni ordine e grado.

Articolo 36 - Incentivi e agevolazioni

Il Piano di Raccolta dei rifiuti, verificata la copertura integrale dei costi del sistema di gestione dei rifiuti, definirà, nei limiti delle compatibilità di Bilancio, l'introduzione di forme di incentivazione individuali per gli utenti al fine di favorire la riduzione delle quantità di rifiuto prodotto (ad esempio autocompostaggio) nonché lo sviluppo e l'incremento della raccolta differenziata.

L'incentivazione potrà essere finanziata, se introdotta, a seconda delle possibilità del momento, mediante una delle seguenti forme:

- a) aumento del corrispettivo dovuto per il servizio a chi abbia manifestato comportamenti di alta produzione del rifiuto e/o di bassa propensione alla produzione di rifiuti differenziati;
- b) riduzione del corrispettivo dovuto per il servizio a chi abbia manifestato comportamenti di bassa produzione del rifiuto e/o di alta propensione alla produzione di rifiuti differenziati;
- c) eventuale utilizzo di fondi derivanti dalla lotta all'evasione fiscale o altri fondi di cui l'amministrazione abbia, anche eccezionalmente, la disponibilità;
- d) gettito dell'entrata speciale prevista a fronte di servizi specifici a richiesta;
- e) ulteriori ipotesi di sconti da applicare in base a specifiche convenzioni attivate con attività produttive/commerciali.
- f) risorse ordinarie di bilancio.

Articolo 37 - Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi

Possono essere attivate in forma sperimentale, da parte del Gestore in accordo col Comune, nuove ulteriori forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di tipologie di materiali e possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte Private.

Articolo 38 - Attivazione e cessazione servizio di gestione dei rifiuti urbani

Il tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta, pari a cinque 5 o 10 giorni lavorativi (rispettivamente senza ovvero con sopralluogo), è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore della raccolta e trasporto, della richiesta dell'utente di attivazione del servizio e la data di consegna delle attrezzature all'utente.

La cessazione della conduzione di un immobile cui sono associati i contenitori per la raccolta domiciliare, comporta la restituzione da parte dell'utente dei contenitori assegnati in comodità uso e la registrazione dell'annullamento dell'identificativo associato.

Articolo 39 - Ordinanze contingibili e urgenti

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificassero situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, sentito il parere delle autorità responsabili competenti per territorio, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire:

- a) il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone entro tre giorni i contenuti ai Ministri della Sanità e dell'Ambiente,

restando inteso che tali forme speciali di gestione, ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi e potranno essere rinnovate per non più di due volte;

- b) le corrette modalità di gestione dei contenitori da parte di privati, relativamente alla collocazione per la raccolta e per la pulizia in caso di inconvenienti igienico-sanitari;
- c) il ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

TITOLO IV - MODALITA' GESTIONE RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 40 - Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dall'Ente Gestore del servizio sull'intero territorio comunale.

Tali servizi sono costituiti da:

- pulizia manuale e meccanica delle strade e piazze pubbliche o private comunque ad uso pubblico
- pulizia delle aree verdi attrezzate e fermate servizio pubblico urbano
- pulizia delle grigliature delle rogge
- svuotamento quotidiano dei cestini portarifiuti
- rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali
- raccolta e smaltimento rifiuti prodotti dai cimiteri

La determinazione delle aree viene normalmente effettuata in modo da comprendere:

- a) tutte le strade e piazze classificate fra quelle comunali ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- b) le strade private sulle quali è stato formalmente costituito l'uso pubblico, purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);
 - siano collegate con via pubblica;
 - siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- c) aree a verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico, giardini comunali;
- d) aree adibite ad attività mercatali;
- e) aree non appartenenti al territorio comunale, per cui l'Ente si è fatto esplicito carico della pulizia a seguito di accordi intercomunali.

I rifiuti urbani esterni prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere vengono spazzati e raccolti dal servizio pubblico senza addebito di spese. A cura degli organizzatori delle manifestazioni i rifiuti dovranno essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento o stabilite nell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco per la manifestazione stessa.

Il servizio non viene svolto per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali e delle scarpate autostradali e ferroviarie effettuati entro il territorio comunale, che siano gestiti da altri Enti.

Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei, in orario diurno e notturno, per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

Articolo 41 - Cestini portarifiuti

Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati e gestiti appositi contenitori/cestini portarifiuti.

È fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e di utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti.

È vietato il danneggiamento e l'imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura salvo se espressamente concesso.

I contenitori saranno periodicamente puliti a cura del Gestore al fine di prevenire il diffondersi di cattivi odori e di garantire il rispetto delle condizioni igieniche.

È vietato utilizzare questi contenitori per conferire rifiuti domestici o ingombranti.

Articolo 42 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e no, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo codeste aree devono essere dotate delle necessarie recinzioni, compatibilmente con i vincoli urbanistici e paesistici esistenti, canali di scolo e di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitarne il degrado e l'impiego come discarica da parte di terzi.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero a quanto previsto al 1° comma e si verificasse un accumulo di rifiuti, il Sindaco ingiungerà agli stessi di provvedere alla rimozione dei rifiuti, al loro regolare smaltimento ed a bonificare l'area entro i termini fissati dall'ingiunzione, trascorsi i quali il Sindaco disporrà affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia con oneri a carico del proprietario.

Articolo 43 - Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati al dettaglio scoperti in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume, **in modo differenziato in bidoni e cassonetti** che verranno di volta in volta messi a disposizione dalla ditta appaltatrice del servizio di raccolta.

I rifiuti ingombranti quali cassette, imballaggi, carta e cartoni, ecc., purché vuoti, dovranno essere depositati in perfetto ordine e già differenziati in modo da evitare intralcio alla circolazione e consentire agli operatori una prima raccolta differenziata dei rifiuti.

Articolo 44 - Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi in concessione su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani; in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti secondo le modalità della raccolta Porta a porta.

All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

Articolo 45 - Carico e scarico di merci e materiale

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto merci e di materiali, che diano luogo sull'area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali ed alla pulizia dell'area.

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge.

Articolo 46 - Spurgo dei pozzetti stradali

Il Servizio Ambiente, qualora riscontrasse l'insorgere di un possibile problema igienico sanitario o di sicurezza alla circolazione di mezzi e persone provvede ad eseguire un intervento di pulizia di pozzetti stradali, caditoie e delle bocche lupo di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.

Articolo 47 - Rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali

L'Amministrazione comunale, fermo restando gli accertamenti di cui al successivo Titolo V, attua tutte le misure necessarie per provvedere alla rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati, o depositati a vario titolo, su aree pubbliche comunali.

Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche o di uso pubblico, l'Ufficio Igiene ambientale provvederà tramite ditta specializzata alla raccolta dei rifiuti e la messa in sicurezza, ove si tratti di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi non classificabili.

Disporrà inoltre i possibili accertamenti attraverso il Comando di Polizia Locale o gli agenti accertatori, - raccogliendo anche eventuali reperti - al fine di individuare l'identità del responsabile, il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a rifondere, secondo le disposizioni vigenti, i costi sostenuti per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti scaricati abusivamente.

Articolo 48 - Rimozione veicoli abbandonati

I veicoli rinvenuti sulle strade e nelle aree pubbliche, per i quali si presume lo stato di abbandono, saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.L.vo n. 209 del 24 giugno 2003, dal D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 e dal D.M. n. 460 del 22 ottobre 1999.

Articolo 49 - Disposizioni per animali domestici

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino detti luoghi e, ove ciò capitasse, a rimuovere gli effetti con apposita paletta munita di sacchetto ripristinando la pulizia del luogo.

Articolo 50 - Disposizioni per aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

In particolare, dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati i rifiuti prodotti dall'attività di cantiere.

Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, premurandosi eventualmente di effettuare delle bagnature costanti.

È vietato conferire rifiuti speciali tipicamente inerti quali barattoli di vernice e solventi nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

È fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto primo del presente articolo di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Articolo 51 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

L'art. 184 comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006 e il D.P.R. n. 254/2003 classificano i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c), ed e) dell'art. 184 citato.

La gestione dei rifiuti cimiteriali, ad eccezione di quelli di natura vegetale, è disciplinata dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254. L'art 2 comma 1, lett. e) definisce i rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa quali le maniglie;
- c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- e) resti metallici di casse quali zinco e piombo.
- f) Sempre l'art. 6 comma 1, lett. f), definisce i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:
- g) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, resti di demolizione e similari;
- h) altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere stoccati, raccolti, trasportati e smaltiti secondo le norme vigenti in materia.

Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali:

- a) i rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'art. 2 comma 1, lettera f), punto 1 del D.P.R. 254/2003 quali materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale e resti di demolizione, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti;
- b) nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 2 comma 1 lettera f), punto 2 del D.P.R. n. 254/2003;
- c) i rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.

Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. n. 152/2006.

Articolo 52 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

Gli Enti Pubblici, Enti Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o ente, anche privato, o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre o manifestazioni di tipo culturale, sportivo su strade, piazze pubbliche, devono richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali competenti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente, alla collocazione di contenitori per la raccolta differenziata ed indifferenziata, al conferimento dei rifiuti differenziati secondo le attuali modalità di raccolta e alla pulizia di dette aree dopo l'uso.

Gli organizzatori sono inoltre tenuti al rispetto delle modalità di raccolta differenziata previste dal presente Regolamento.

Gli organizzatori di tali iniziative devono comunicare al Servizio Ambiente, con un preavviso minimo di 20 giorni, il programma delle iniziative, indicando le aree che l'organizzazione intende effettivamente utilizzare.

Anche le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti al termine dell'utilizzo dell'area stessa; i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Il Comune, a garanzia del rispetto delle modalità di raccolta differenziata nonché della pulizia delle aree, chiederà ai soggetti di cui al presente articolo il versamento di una cauzione, calcolata in ragione dell'affluenza prevista, dell'estensione dell'area occupata e del tipo di attività previste. Tale cauzione potrà oscillare da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 10.000,00.

Articolo 53 - Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale devono essere mantenute pulite dai fruitori; gli stessi sono inoltre tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate con apposite ordinanze sindacali.

TITOLO V - CONTROLLO VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 54 - Vigilanza e controllo

La Polizia Locale ed il Servizio Ambiente assicurano il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte delle utenze domestiche (cittadini) e delle utenze non domestiche (attività terziarie e commerciali, esercizi pubblici, ecc.), con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di raccolta differenziata e di conferimento di rifiuti pericolosi.

Il servizio di vigilanza può essere inoltre espletato anche dagli Agenti Accertatori individuati dal Gestore ed all'uopo nominati dal Sindaco con proprio decreto, nonché dalle Guardie Ecologiche Volontarie secondo le procedure e le leggi vigenti.

Articolo 55 - Sanzioni

1 - Violazione del divieto di scarico dei rifiuti - Sanzioni amministrative

Chiunque violi il divieto di abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in tutto il territorio comunale è punito, ai sensi del titolo VI – Capo I del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. come segue:

- a) Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da **centocinque** euro a **seicentoventi euro**. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **venticinque** euro a **centocinquanta** euro.
- b) Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro **duecentosessanta** a euro **millecinquecentocinquanta**.

2 - Sanzioni per l'inottemperanza alle ordinanze

- a) Chiunque non ottemperi all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempia all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno.
- b) Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

3 - Violazioni alle disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- a) Nei confronti dei titolari degli enti ed imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni dell'autorizzazione, si applicano le pene e le ammende previste dagli art. 256, 257, 258, 259, 260 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

4 - Violazioni alle norme regolamentari

- a) Qualora il fatto compiuto in violazione del presente Regolamento non sia in altro modo sanzionato dalla legge statale o regionale, o da altre norme regolamentari, le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite come previsto dall'art. 7 bis con la sanzione amministrativa pecuniaria da **25** euro a **500** euro.

Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge 689/81, coordinata con l'art 7 bis del TUEL, tramite delibera di Giunta, le stesse potranno essere determinate in modo differente a seconda del tipo di utenza (domestica – non domestica – selezionata) che abbia violato il regolamento.

La custodia e pulizia dei contenitori è a carico dei singoli e del condominio, ciascuno per i propri ruoli e responsabilità (ad esempio esposizioni fuori orario da parte dei soggetti incaricati dell'esposizione, ...), e pertanto anche le rispettive sanzioni in caso di inadempienze alle disposizioni del presente Regolamento.

La sanzione amministrativa di cui al comma a) si applica anche alle violazioni alle ordinanze e provvedimenti adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

Articolo 56 - Obblighi e Divieti

Ai sensi delle vigenti norme ed in base al presente Regolamento, oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento, è vietato:

- a) l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo ai sensi del D. Lgs. n.152/2006, art. 192;
- b) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti, tranne che nei casi consentiti; il medesimo divieto vige per le superfici acquedotti, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
- c) l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, art. 192,
- d) ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, a chi non espressamente autorizzato;
- e) asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
- f) l'incendio dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
- g) introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- h) smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo specifiche previsioni di legge e se approvato dal Gestore della pubblica fognatura, limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
- i) gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori quali cestini getta rifiuti; tali contenitori non dovranno altresì essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
- j) conferire rifiuti speciali quali inerti, barattoli di vernice, solventi nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
- k) conferire materiali difforni da quelli concordati con il gestore del servizio;
- l) l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori o in qualunque altra parte del territorio;
- m) immettere nei contenitori residui liquidi;
- n) introdurre materiali accesi o incandescenti;
- o) spostare, manomettere o rimuovere i contenitori altrui;
- p) ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione quali manifesti e targhette adesive se non espressamente autorizzato;
- q) introdurre negli appositi contenitori di raccolta differenziata materiali diversi da quelli autorizzati in adempimento alla normativa in vigore in quel momento;
- r) l'uso di contenitori di colore e formato diversi da quelli approvati dall'Amministrazione Comunale e dal Gestore;
- s) il conferimento al servizio di raccolta di frazioni di rifiuto urbano per le quali l'utente usufruisca di agevolazioni economiche;
- t) esporre fuori dalla propria abitazione contenitori contenenti rifiuti, al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta porta a porta;
- u) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- v) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- w) depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori in corrispondenza dei contenitori.
- x) Particolare cura deve essere rivolta ad evitare che residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

y) È vietato il conferimento o l'abbandono dei rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati in luoghi differenti da quelli previsti per la raccolta porta a porta.

È inoltre obbligo degli utenti:

- a) provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento;
- b) conferire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica e nei giorni e negli orari prefissati, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
- c) tenere i contenitori sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori;
- d) provvedere al conferimento, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e pedonale, nonché ridurre i disturbi alla popolazione; i contenitori devono comunque essere ubicati esternamente nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti;
- e) ridurre in pezzi i rifiuti voluminosi, possibilmente imballandoli o legandoli, in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco;
- f) ritirare i contenitori da parte dell'utente una volta realizzato lo svuotamento da parte degli addetti. I contenitori dovranno inoltre essere custoditi all'interno della propria proprietà.
- g) provvedere alla custodia e pulizia dei contenitori.

Articolo 57 - Modalità per la segnalazione di disservizi

La segnalazione per disservizi può essere presentata dall'utente al Servizio Ambiente a mezzo posta, via e-mail, mediante sportello fisico e online, ove previsto, o tramite il servizio telefonico dedicato.

Il tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi, pari a cinque (5) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra il momento in cui il gestore della raccolta e trasporto, ovvero il gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade, riceve la segnalazione e il momento in cui viene risolto il disservizio ed è differenziato in funzione della necessità di effettuare un sopralluogo.

Articolo 58 - Disposizioni diverse

Chi imbratta, con l'affissione di manifesti, scritte o altro, i contenitori per la raccolta dei rifiuti è responsabile del danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzione amministrativa o penale a norma delle vigenti disposizioni di legge o di Regolamento comunale.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 59 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano, oltre alle vigenti disposizioni legislative in materia, le norme del Regolamento locale di Igiene, di Polizia Urbana e altre eventuali disposizioni comunali.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.

La disciplina tecnica dei servizi ed il rapporto contrattuale sono pubblicati e resi all'utenza nella Carta della qualità dei servizi di igiene ambientale, destinato alla consultazione dei cittadini, attraverso il quale l'Ente assume, nei confronti della propria utenza, una serie di impegni riguardanti le modalità di erogazione e gli standard di qualità dei servizi offerti.

Articolo 60 - Danno ambientale

Il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. all'art. 300 definisce danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

Se il fatto illecito derivante dalla attività di smaltimento di rifiuti arreca danno all'ambiente alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, l'autore del fatto è obbligato al risarcimento nei confronti dello Stato.

Il Comune, d'ufficio o su proposta dell'Ente responsabile o su denuncia delle Associazioni di protezione dell'ambiente o dei singoli Cittadini, esercita l'azione di risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'art.18 della Legge 349/86.

Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

- a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione;
- b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, par. 7, di tale direttiva;
- c) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.

Articolo 61 - Informazioni all'Amministrazione Comunale

Imprese ed Enti che effettuano lo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e/o speciali pericolosi prodotti da terzi, nonché i produttori che smaltiscono per proprio conto i rifiuti speciali sono tenuti a comunicare all'Amministrazione entro due mesi dall'inizio di ogni anno, il quantitativo, natura e tecniche di smaltimento relative all'anno precedente.

Articolo 62 - Validità ed efficacia

Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione nelle forme di legge. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
È abrogato il precedente Regolamento adottato con deliberazione di Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 12/02/20218. È altresì abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente Regolamento.

ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

Allegato 2 – Elenco attività che producono rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

Allegato 1 – Elenco rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici ((allegato L-quater Dlgs 116/2020)

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Allegato 2 - Elenco attività che producono rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (allegato L-quinquies Dlgs 116/2020)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.